

## **VERBALE N. 19/2020**

L'anno duemilaventi, addì 24 del mese di agosto, nella sede municipale del Comune di Moriago della Battaglia, si è recato il revisore unico dei conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 20 dicembre 2017 nella persona del dott. Giuseppe Gesùà sive Salvadori, per esaminare ed esprimere il proprio parere, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 18.8.2020 relativa all'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2020-2022 ed approvazione della dotazione organica, in attuazione del DPCM 17 marzo 2020 recante misure per la definizione della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato dei comuni;

### **RICHIAMATI**

- il D.L. 34/2019, articolo 33, comma 2, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato che ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 convertito in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;
- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni", attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, suddetto;

### **CONSIDERATO**

che l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 ha modificato radicalmente la disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti territoriali, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turnover e introducendo un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria. Tale nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni si applica a decorrere dal 20 aprile 2020.

### **VERIFICATA**

l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ovvero dal D.P.C.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", come segue, sulla base dei dati contabili delle annualità prese a base di calcolo dell'Ente (rendiconto di gestione 2019 ed entrate 2017/2019 al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità dell'ultima annualità:

- fascia demografica dell'Ente: c) – popolazione 2.823;
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

- dell'amministrazione e al netto dell'Irap come rilevati nell'ultimo rendiconto: € 539.498,62;
- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata (2019): € 2.300.730,33;
  - valore soglia risultante per l'Ente: 23,45%;
  - calcolo incremento assunzionale disponibile: 27,60% (pari ad € 95.502,95);

### **RILEVATO**

che secondo l'art. 4, comma 2, del Decreto 17.3.2020 "a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

### **PRESO ATTO**

- che per l'anno 2020 la capacità assunzionale dell'Ente, ossia il valore massimo teorico di spesa da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato, compatibilmente con le disponibilità e i vincoli di bilancio, è di € 95.502,95;
- che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato Decreto Ministeriale del 17.03.2020, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater e 562 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

### **VISTI**

i pareri favorevoli dei responsabili del servizio n. 1 e del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

### **ESPRIME**

conseguentemente e per i motivi suesposti, per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 18.8.2020, ad oggetto: "Aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2020/2022 ed approvazione della dotazione organica".

**IL REVISORE UNICO**

Dott. Giuseppe Gesùà sive Salvadori

